

DISCIPLINA DEL SETTORE FIERISTICO (L.R. 11/2002)



Fiere e Mostre-mercato a rilevanza locale

Franco Santinelli – coll. Gruppo attività produttive
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana



centro studi
amministrativi

Legge regionale 23 maggio 2002, n. 11

DISCIPLINA DEL SETTORE FIERISTICO

**L'attività fieristica è libera
= promozione delle attività economiche e delle
produzioni regionali, lo sviluppo dei commerci e
delle relazioni economiche nazionali ed
internazionali, l'innovazione tecnologica e dei
processi produttivi.**

(Art. 1 - Oggetto e finalità)

Per manifestazioni fieristiche = **attività commerciali** per la **presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi** in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato.

Tipo c) mostre-mercato, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, aperte alla generalità del pubblico, **dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti.**

(Art. 2 - Tipologie delle manifestazioni fieristiche)

Non rientrano nella categoria delle manifestazioni fieristiche:

- a) le esposizioni universali;
- b) le esposizioni permanenti di beni e di servizi o show rooms;
- c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i **locali di produzione**;
- d) l'attività di esposizione e di vendita di opere di interesse **artistico e culturale**, in quanto disciplinate dalle leggi di settore;
- e) le esposizioni a carattere non commerciale di opere **d'arte o di beni culturali**;
- f) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di **convegni o manifestazioni culturali**;
- g) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul **commercio al dettaglio in aree pubbliche**;
- h) le manifestazioni legate a tradizioni locali quali le **feste e le sagre paesane**, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto;
- i) le mostre collegate al **collezionismo** qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato

(Art. 3 – Manifestazioni non rientranti nella tipologia delle manifestazioni fieristiche)

**La qualifica di
manifestazione fieristica di rilevanza locale
è attribuita dal **comune**
nel cui territorio
si svolge la manifestazione,
verificando: >>>**

(Art. 4 - Qualifica delle manifestazioni fieristiche)

>>>... durata e finalità

= max 15 giorni (estensibile a trenta)

Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche comunicano la **finalità dell'iniziativa**, del settore o dei settori merceologici interessati, della sua apertura al pubblico o della riserva ai soli operatori economici e professionali interessati.

allegando:

a) **il programma e il regolamento** della manifestazione, con specificazione dell'ammontare delle quote di partecipazione richieste agli espositori e delle tariffe dei servizi non ricompresi nelle quote offerti agli stessi;

b) una attestazione recante:

1) l'idoneità della sede fieristica per gli aspetti relativi alla sicurezza e all'agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione anche in riferimento alla qualifica richiesta;

2) la garanzia che le modalità organizzative, compatibilmente con gli spazi disponibili, consentano **condizioni di accesso non discriminatorie** agli operatori interessati;

3) che le quote di partecipazione a carico degli espositori rispondano a criteri di trasparenza, tali da escludere condizioni contrattuali inique, che prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti o che obblighino alcuni espositori all'accettazione di prestazioni supplementari.

(Art. 5 - Modalità di svolgimento delle manifestazioni fieristiche)

L'ammissione degli espositori è disposta dal soggetto organizzatore

secondo quanto stabilito dal regolamento di ciascuna manifestazione.

La possibilità di vendita immediata o differita dei beni o dei servizi esposti deve essere prevista nei regolamenti delle singole manifestazioni e realizzata in conformità alla normativa vigente in materia di commercio.

(Art. 5 - Modalità di svolgimento delle manifestazioni fieristiche)

Chi partecipa alle fiere/mostre-mercato della L.R. 11/2002?

**Chi ha interesse alla presentazione, alla
promozione o alla commercializzazione di
beni e servizi (*v.art. 2*)**

**Si tratta di attività commerciali, libere, aventi come
finalità la promozione delle attività economiche e delle
produzioni regionali, lo sviluppo dei commerci e delle
relazioni economiche nazionali ed internazionali,
l'innovazione tecnologica e dei processi produttivi
(*v. art. 1*).**

Le altre norme:

FIERE L.R. 11 ≠ MERCATO (COMM. SU AREE PUBBLICHE)

Art. 3, C.1, lett. g) della LR 11/02: non si applica alle attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche

Normativa sul commercio:

D.Lgs. 114/1998

Art. 4. Definizioni e ambito di applicazione del decreto

Comma 2. Il presente decreto non si applica:

f) Agli artigiani iscritti nell'albo ... per la vendita nei locali di produzione ...

...

h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

L'artista

(NB materia opere dell'ingegno = competenza esclusiva dello Stato)

L'opera dell'artista:

- non è prioritariamente destinata alla vendita**

(se produce esclusivamente per la vendita è artigiano)

- è sempre protetta nella sua riproduzione**

(lo è anche il design industriale).

- l'attività personale è sempre prevalente rispetto all'organizzazione dei mezzi per l'esecuzione dell'opera.**

- l'artista è un professionista che svolge la sua attività autonoma** per la quale non è prevista l'iscrizione in albi o elenchi (lo sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno da parte del suo autore è assimilato a reddito di lavoro autonomo, purché non organizzata in forma di impresa)

(L'artigiano è un'impresa soggetta a IVA e all'iscrizione nella sezione dedicata del registro imprese)

Differenze tra artigiano e artista

Regione Veneto (nota prot. n. 616652/59.06 del 24 novembre 2010):

non può sussistere il c.d. "artigianato hobbistico", in quanto l'artigiano è un imprenditore.

“In altre parole, non può darsi un artigiano – giuridicamente inteso - che eserciti tale attività in forma sporadica e occasionale”

Chi produce dei manufatti o è un artigiano (impresa iscritta in Camera di Commercio) o è un artista professionista (che produce un reddito autonomo per attività professionale).

Se non è né l'uno né l'altro: è solo un privato che crea qualcosa per hobby e che non ha titolo per partecipare ad un evento fieristico perché non ha un'attività da promuovere.

Differenze tra artigiano e artista

Opere dell'ingegno non rientrano nelle fiere LR 11/2002 se non sono un'attività artigianale:

Le opere con valenza artistica sono escluse dagli eventi fieristici commerciali (art. 3 L.R. 11/2002)

quindi

CHI FA CREAZIONI PER HOBBY

NON PARTECIPA ALLE MOSTRE MERCATO LR.11,

perché: O LUI NON PUO' PARTECIPARE

OPPURE NON E' UNA MOSTRA MERCATO.

Attenzione: l'HOBBIISTA della L.R. 10/2001 non c'entra!

L'operatore non professionale (cd. "HOBBIISTA"), disciplinato dalla L.R. 10/2001, partecipa ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, massimo 6 volte all'anno (come da **tesserino rilasciato dal Comune**),

Può vendere solo determinati prodotti (cose vecchie e usate, oggetti da collezione, francobolli, libri,...) aventi un valore massimo di € 258.

L' "hobby" riconosciuto dal tesserino regionale è quello di partecipare come commerciante occasionale ai mercatini dell'antiquariato, non creare prodotti!

E' un'attività consentita da una norma derogatoria, quindi non applicabile per estensione o analogia



HOBBISTA della L.R. 10/2001

Risoluzione MISE n. 224879 del 5 novembre 2015

Oggetto: Opere dell'ingegno creativo – Quesito

« (...) La fattispecie che gli agenti operanti riscontrano quotidianamente sul territorio comunale, invece, è costituita da operatori che effettuano la vendita di oggetti compresi tra **accessori di abbigliamento, soprammobili e oggettistica varia, dei quali il venditore rivendica la paternità ed anche l'originalità ed unicità.**

(...) tali prodotti potrebbero rientrare nella disciplina prevista per **l'artigianato**, per cui l'esercizio dell'attività di vendita di beni autoprodotti può essere effettuato nei locali di produzione o in quelli adiacenti. ».

Risoluzione MISE n. 224879 del 5 novembre 2015

Oggetto: Opere dell'ingegno creativo – Quesito

« ... le **lavorazioni artistiche e tradizionali** e dell'abbigliamento su misura siano individuati con decreto del Presidente della Repubblica (L. 488/1985 art.4, c.1, lett.C)

Nell'allegato al D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288, sono individuate, infatti, a titolo esemplificativo, quelle attività artigianali, definite alle lettere a), b) e c) del primo comma del citato D.P.R., che rientrano nei citati settori (ad esempio: decorazione del cuoio, lavori di addobbi e apparato, decorazione artistica di stoffe, fabbricazione di modelli in carta e cartone, etc.).

Ne consegue che le attività indicate nel citato allegato, **in quanto attività artigianali, non possono essere considerate anche come opere dell'ingegno creativo.** Il soggetto che intende svolgere l'attività di vendita di tali produzioni, pertanto, **deve essere iscritto all'albo delle imprese artigiane, essendo così legittimato a vendere nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti;** se intende venderle in forma itinerante o su posteggio dato in concessione il medesimo soggetto **dovrà sottostare alle regole del commercio su area pubblica** nonché alla

concessione di suolo pubblico, quando necessario ».



artigiano



???



Artigiano... o commerciante?



Artisti, artigiani... o commercianti?

Quindi i "CREATIVI"

= soggetti che in forma non professionale (non artisti professionisti) né imprenditoriale (non artigiani iscritti al RI)

creano per hobby dei prodotti più o meno particolari

(molto spesso comunque rientranti nella casistica del DPR 288/2001 dell'artigianato tradizionale e artistico)

NON possono partecipare ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo perché non vendono prodotti attinenti (e quindi non devono richiedere il relativo tesserino per "hobbista" LR10)

NON possono partecipare agli eventi fieristici organizzati ai sensi della L.R.11/2002 perché non hanno un'attività commerciale professionale o imprenditoriale da promuovere

e quindi non rispondono alle finalità di tali eventi.

Solo se l'attività di vendita al dettaglio in occasione di sagre, fiere o altre manifestazioni è svolta in modo professionale rientra nell'ambito delle norme sul commercio su aree pubbliche e sulle fiere

(Ris. Min. 504334 del 17 aprile 2002)

Un **G**iorno da **M**ercanti

da un'idea di Etruria Eventi



Mercanti Per Caso
Il mercatino delle carabattole



**MERCATINO
DEL RIUSO**

ASSOCIAZIONI?

Associazione di promozione sociale che si pone come organizzatore di mostra-mercato: si analizza la finalità dell'evento e la tipologia dei partecipanti. Se rientra nei parametri della mostra mercato viene classificata in base alla L.R.11/2002, altrimenti è un altro tipo di evento.

Associazione di promozione sociale che promuove la **PROPRIA attività: per far parte dell'evento fieristico, che ha scopo promozionale commerciale, dovrà promuovere un'attività rientrante nello statuto associativo che sia coerente con le finalità della L.R.11/2002.**

es. Associazioni e Consorzi di produttori che promuovono i prodotti tipici (radicchio, asparago, ecc ...) o artigianali (cioccolato, formaggi, ecc ...)

Per le associazioni è opportuna quindi una valutazione nel merito.

..... = CHI ENTRA NELLE MOSTRE MERCATO L.R. 11/2002

